

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-546	del 24/07/2014
Oggetto	Sezione Provinciale di Ravenna. Affidamento diretto della manutenzione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione. CIG: ZEE10139AE.	
Proposta	n. PDTD-2014-559 del 24/07/2014	
Struttura adottante	Sezione Di Ravenna	
Dirigente adottante	Rubbi Licia	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Dott. Scaroni Ivan	
Responsabile del procedimento	Scaroni Ivan	

Questo giorno 24 (ventiquattro) luglio 2014 (duemilaquattordici) presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in Ravenna, il Direttore della Sezione Di Ravenna, Dott.ssa Rubbi Licia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione Provinciale di Ravenna. Affidamento diretto della manutenzione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione. CIG: ZEE10139AE.

VISTE:

- la D.D.G. 87 del 16/12/2013 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014;
- la D.D.G. n. 88 del 16/12/2013 avente ad oggetto " Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2014 ai centri di responsabilità";
- la D.D.G. n. 13 del 14/02/2014 avente ad oggetto "Sezione Provinciale di Ravenna. Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione Provinciale di Ravenna per l'esercizio 2014;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";

PREMESSO:

- che presso il Laboratorio Integrato della Sezione è in uso uno spettrometro di massa ad alta risoluzione costituito da: analizzatore magnetico, 2 GC Trace ULTRA, ed autocampionatore Triplus RSH;
- che la suddetta strumentazione è unica in tutta la rete laboratoristica di Arpa Emilia Romagna;
- che lo spettrometro viene utilizzato per la determinazione di diossine, policlorobifenili ed altri contaminanti a livello di ultratracce secondo metodi EPA o UNI EN;
- che essendo scaduto il termine di garanzia si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione preventivo e correttivo al fine di mantenere lo strumento perfettamente funzionante e operativo;

DATO ATTO:

- che il contratto in essere, di adesione alla convenzione Intercent E/R, per la manutenzione degli strumenti di ARPA E/R, prevede per questa tipologia di strumentazione (gascromatografo con rivelatore di massa ad alta risoluzione) solo una quotazione di tipo

full risk, come da comunicazione del 23/07/2014 della ditta Perkin Elmer SpA mandataria del contratto, acquisita agli atti della Sezione;

- che il responsabile del laboratorio Integrato, tenuto conto del ridotto numero di interventi richiesti durante i due anni di garanzia, ha ritenuto più opportuno scegliere un contratto di manutenzione di tipo “limited” e non “full risk”;

DATO ATTO ALTRESI’:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un’indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

VISTO:

- che la ditta Thermo Fisher Scientific SpA con sede legale a Rodano (MI) C.F. e P.IVA 07817950152 risulta essere l’unica ditta che effettua il servizio di manutenzione dello strumento sopra citato, come si evince dalla Dichiarazione per affidamento diretto a firma del Responsabile del Laboratorio Integrato-Polo Analitico Regionale Microinquinanti Organici Dott. Ivan Scaroni, acquisita agli atti della Sezione;

RILEVATO:

- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG ZEE10139AE, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRESO ATTO:

- che con lettera prot.PGRA/2014-5592 del 09/07/2014 con allegato il capitolato speciale, Allegato sub A) al presente atto al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stato chiesto alla ditta Thermo Fisher Scientific SpA il preventivo per la manutenzione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione della durata di anni uno;

- che la suddetta ditta in data 11/07/2014 ha provveduto ad inoltrare l'offerta n. CS5717-14/CM/LP REV.2 per un importo complessivo di Euro 15.042,00 IVA esclusa, acquisita agli atti della Sezione;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di procedere alla manutenzione di uno spettometro di massa ad alta risoluzione al prezzo di Euro 15.042,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

PRECISATO:

- che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n.106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2014- Linee guida" della D.D.G. 87 del 16/12/2013;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dl Laboratorio Integrato Dott. Ivan Scaroni, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è il Dott. Ivan Scaroni;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Piera Ravaglia;

DETERMINA

- 1) di affidare direttamente, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Thermo Fisher Scientific SpA, con sede in Rodano (MI) Strada Rivoltana, C.F. e P. IVA 07817950152, la manutenzione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione in uso al Laboratorio Integrato-Polo Analitico Regionale Microinquinanti Organici (CIG ZEE10139AE), come da offerta n. CS5717-14/CM/LP REV.2 del 10/107/2014, acquisita agli atti della Sezione, per l'importo di euro 15.042,00 (IVA esclusa), per anni uno a far data dall'invio della conferma d'ordine;
- 2) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;
- 3) di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
- 4) di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 5) di dare atto che l'importo complessivo di Euro 18.351,24 (IVA compresa), avente natura di "manutenzione-manutenzione attrezzature" relativo al presente provvedimento, è a carico pro quota degli esercizi 2014/2015 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità: Laboratorio Integrato.

IL DIRETTORE DEL NODO

Dott.ssa Licia Rubbi

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di manutenzione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione in uso al Laboratorio Integrato	Arpa Sezione di Ravenna
		Pag. 1 di 6

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione, presso il Laboratorio Integrato di Arpa di Ravenna.

Lo spettrometro sopra citato è attualmente perfettamente funzionante (costituito da DFS completo di 2 GC Trace ULTRA, e Triplus RSH) e necessita di servizio di manutenzione, che deve comprendere:

- a) Supporto tecnico telefonico prioritario ed illimitato
- b) Aggiornamento software
- c) Archivio storico degli interventi
- d) Review tecniche utilizzando lo storico degli interventi
- e) e-Support
- f) Una visita di manutenzione preventiva
- g) Materiale di consumo sostituiti durante la visita preventiva
- h) Supporto onsite prioritario entro 5 giorni lavorativi
- i) Almeno una visita onsite (manodopera e viaggio)
- l) Parti di ricambio certificate dalla fabbrica incluse

La visita di manutenzione preventiva sarà concordata con il Responsabile del Laboratorio Integrato della Sezione.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il servizio di manutenzione avrà durata di anni uno a far data dalla trasmissione della conferma d'ordine, firmata dal Direttore della Sezione di Ravenna.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del d.P.R 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di manutenzione di uno spettometro di massa ad alta risoluzione in uso al Laboratorio Integrato	Arpa Sezione di Ravenna
		Pag. 2 di 6

ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di manutenzione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione in uso al Laboratorio Integrato	Arpa Sezione di Ravenna
		Pag. 3 di 6

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nel supporto onsite verrà applicata una penale (5 per mille dell'ammontare netto del servizio).

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 8 . Fatturazione e pagamenti

Le fatture, da emettersi in due rate semestrali anticipate, dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG e (il CUP eventualmente);
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di manutenzione di uno spettometro di massa ad alta risoluzione in uso al Laboratorio Integrato	Arpa Sezione di Ravenna
		Pag. 4 di 6

materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di manutenzione di uno spettometro di massa ad alta risoluzione in uso al Laboratorio Integrato	Arpa Sezione di Ravenna
		Pag. 5 di 6

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 Codice di comportamento

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 16 – Foro competente.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di manutenzione di uno spettometro di massa ad alta risoluzione in uso al Laboratorio Integrato	Arpa Sezione di Ravenna
		Pag. 6 di 6

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Ravenna, 09/07/2014

PGRA/2014-5592

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le
Thermo Fisher Scientific SpA
Strada Rivoltana
Rodano (MI)

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE IN USO AL LABORATORIO INTEGRATO DELLA SEZIONE.
Oneri per la sicurezza: € zero.

CIG: ZEE10139AE

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Sezione provinciale di Ravenna, intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento **DELLA MANUTENZIONE DI UN UNO SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE IN USO AL LABORATORIO INTEGRATO DELLA SEZIONE.**

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la **MANUTENZIONE DI UN UNO SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE IN USO AL LABORATORIO INTEGRATO DELLA SEZIONE.**

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via posta elettronica certificata, entro e non oltre il **11/07/2014**, indirizzato a:

**ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
dell'Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ravenna
pec: aora@cert.arpa.emr.it**

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per **IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE IN USO AL LABORATORIO INTEGRATO DELLA SEZIONE** (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

A. copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

- B. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;
- C. descrizione dettagliata del servizio di manutenzione;

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore della Sezione di Ravenna.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'ufficio amministrativo tel. 0544 210614 per chiarimenti tecnici fare riferimento al Dott. Ivan Scaroni tel.0544 210645– e-mail: iscaroni@arpa.emr.it.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ivan Scaroni.

Documenti allegati:

- 1) capitolato speciale
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello allegato, debitamente compilata e firmata
- 3) dichiarazione di assunzione obblighi di tracciabilità

Il Direttore di Sezione
Dott.ssa Licia Rubbi

N. Proposta: PDTD-2014-559 del 24/07/2014

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ravenna

OGGETTO: Sezione Provinciale di Ravenna. Affidamento diretto della manutenzione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione. CIG: ZEE10139AE.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ravaglia Piera, Responsabile Amministrativa di Sezione Di Ravenna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 24/07/2014

La Responsabile Amministrativa
